



COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
SPORT

REGOLAMENTO DI USO E GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

APPROVATO CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 settembre 2006
MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERA N. 30 DEL 30 GIUGNO 2008

CAPO I – FINALITÀ E PRINCIPI

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

Il Comune di Malnate, in applicazione della normativa vigente e, in particolare, dell'art.60 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616, dell'art.21 della Legge 59/1997 e dell'art.139 del D. Lgs. 112/1997, programma, promuove ed attua iniziative ed interventi finalizzati:

- a diffondere l'attività sportiva considerandola elemento qualificante della vita sociale;
- a determinare condizioni di pari opportunità per l'accesso alla pratica sportiva.

Per il perseguimento di tali finalità, l'Amministrazione Comunale promuove il coordinamento delle diverse realtà sportive operanti sul territorio e, per la realizzazione delle iniziative e degli interventi di propria competenza, si avvale della collaborazione dell'associazionismo sportivo anche attraverso l'affidamento in concessione di impianti sportivi comunali.

ARTICOLO 2 – PRINCIPI GENERALI

Gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Malnate e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati all'uso pubblico per la pratica dell'attività sportiva - amatoriale, di base e agonistica - ovvero, qualora compatibili con gli impianti, allo svolgimento di attività sociali, culturali, educative e ricreative, promosse dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, nel rispetto delle finalità e dei principi indicati agli articoli precedenti disciplina le forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso dagli Istituti scolastici.

ARTICOLO 4 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per **impianto sportivo**, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per **spazio sportivo**, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
- per **attività sportiva**, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per **assegnazione in uso** il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- per **concessione in gestione**, il provvedimento con il quale l'Amministrazione affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, in tutto o in parte, mediante assegnazione di uso da parte del Comune;
- per **impianto a rilevanza economica**, quello in grado di produrre utili per la gestione;
- per **impianto senza rilevanza economica** quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le sole attività in esso svolte riescono a produrre;

- ❑ per **corrispettivo**, l'importo che l'Amministrazione Comunale corrisponde al concessionario o al gestore dell'impianto senza rilevanza economica;
- ❑ per **tariffa**, la somma che l'utente deve versare all'Amministrazione Comunale o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto.;
- ❑ per **grandi impianti**, gli impianti sportivi polivalenti che hanno caratteristiche di rilevanza economica;
- ❑ per **medi impianti**, gli impianti sportivi che non hanno caratteristiche di rilevanza economica;

ARTICOLO 5 – CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti comunali vengono classificati come segue:

Centro Sportivo Polivalente – via Gasparotto	MEDIO IMPIANTO
Campo sportivo “N. Della Bosca”- via Milano	MEDIO IMPIANTO
Campo sportivo “L. Caccivio”- via Gasparotto	MEDIO IMPIANTO
Campo baseball e softball – “A. Gurian”	MEDIO IMPIANTO
Pista di atletica (all'interno dell'impianto Caccivio)	MEDIO IMPIANTO

ARTICOLO 6 – CLASSIFICAZIONE DELLE PALESTRE

Il Comune di Malnate dispone, inoltre, delle seguenti palestre:

Palestra “F. Madera” via Libia	PALESTRA CIVICA DATA IN USO ALLA SCUOLA
Palestra scuola primaria B. Bai	IMPIANTO SCOLASTICO
Palestra scuola secondaria N. Sauro	IMPIANTO SCOLASTICO

L'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo.

CAPO II – GESTIONE DEGLI IMPIANTI

ARTICOLO 7 – MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle forme previste dal T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000.

L'Amministrazione comunale effettua la scelta in ordine alle modalità di gestione valutando l'economicità, la convenienza, la ricaduta territoriale e l'opportunità di attivare una delle diverse forme di gestione o di collaborazione atte a valorizzare l'apporto dell'associazionismo locale, in ossequio ai principi di legge.

ARTICOLO 8 – GRANDI IMPIANTI

La gestione degli impianti sportivi definiti **grandi impianti**, cioè di impianti atti a produrre un utile, è realizzata attraverso l'affidamento a terzi scelti mediante procedure ad evidenza pubblica nelle forme previste dalla legislazione vigente.

In tale ipotesi la concessione, oltre a contenere la disciplina del rapporto tra il Comune ed il concessionario, dovrà prevedere indicazioni circa:

- clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- definizione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
- riserva per attività sportive, sociali e ricreative promosse dalla Amministrazione;
- pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
- possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto stesso;
- manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario

ARTICOLO 9 – MEDI IMPIANTI

La gestione dei **medi impianti**, cioè quelli privi di rilevanza economica è assicurata mediante concessione, a seguito di idonea pubblicizzazione a Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non Commerciali e Associazioni Sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- a) assenza di finalità di lucro;
- b) democraticità della struttura;
- c) elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- d) obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

L'affidamento avviene prioritariamente a vantaggio delle società od associazioni che praticano la disciplina sportiva relativa all'impianto e che operano nel territorio di Malnate da almeno tre anni. Per la Polisportiva verranno considerate le anzianità delle singole società, con il requisito che almeno una delle società associate abbia il requisito di cui sopra.

Per la individuazione della proposta più vantaggiosa si dovrà tenere conto degli elementi indicati dalla normativa regionale.

La durata della concessione non potrà essere inferiore ad un quinquennio.

La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

La concessione dovrà prevedere:

- clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- l'individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
- la riserva per attività sportive, sociali e ricreative promosse dalla Amministrazione;
- la possibilità di fruizione da parte di privati cittadini sia singoli che in gruppo, con le modalità e i tempi definiti nella concessione stessa;
- la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto;
- la manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario.

ARTICOLO 10 – PALESTRE

La gestione delle palestre é effettuata in economia da parte del personale assegnato all' Area Servizi alla Persona.

L' assegnazione in uso delle palestre può essere effettuata a favore dei seguenti soggetti:

- o enti di promozione sportiva;
- o federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;
- o istituzioni scolastiche;
- o associazioni per l'effettuazione di attività sportive, formative;
- o singoli cittadini o gruppi di residenti, limitatamente agli impianti dove possono svolgersi discipline sportive di tipo amatoriale;
- o privati, regolarmente costituiti come ditte o imprese, per lo svolgimento di attività sportive;

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare, all'inizio di ogni anno sportivo, domanda in carta semplice alla Amministrazione Comunale, specificando quali impianti intendano utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi, indicando il nominativo del responsabile della attività da svolgere negli impianti richiesti.

Il Comune, nel caso di più istanze concomitanti, valuterà ogni possibile forma di mediazione tra i richiedenti mirando ad armonizzare, nell'ottica del miglior utilizzo globale dell'impiantistica, le richieste stesse.

Al verificarsi dell'impossibilità di mediazione, l'assegnazione dell'impianto verrà effettuata, sentito il Comitato Esecutivo della Consulta Sportiva, secondo le seguenti priorità:

- 1) società sportive;
- 2) soggetti che svolgano attività sportive perfettamente compatibili con la destinazione dell'impianto;
- 3) società con maggior numero di iscritti residenti a Malnate, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
- 4) organizzazione, ovvero partecipazione a manifestazioni sportive di interesse internazionale o nazionale, riservate ad atleti nei settori giovanili;
- 5) società che abbiano al loro interno sezioni associate alla federazione sport per disabili;
- 6) sede in Malnate dell'utilizzatore.

ARTICOLO 11 - CONTABILITA' E RENDICONTO / MANUTENZIONI

Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto.

La contabilità relativa all'attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal concessionario.

Con cadenza annuale, il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

I rapporti tra Concessionario e Amministrazione Comunale relativamente alle manutenzioni ordinarie e straordinarie saranno regolati dal T.U. dell'Edilizia n. 380 del 6/6/2001 e L.R. n. 12 dell'11/3/2005 e relativamente agli impianti dal D.M. 37/2008 e norme UNI e CEE.

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione della normativa citata verrà demandata per la decisione al giudizio insindacabile di un collegio arbitrale composto da 3 membri, nominato uno da ciascuna delle parti e il terzo individuato d'intesa tra le parti.

In caso di mancata intesa viene demandata all'ordine degli Ingegneri la nomina del terzo membro.

ARTICOLO 12 - SOSPENSIONE

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc..) quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

Nei casi sopradescritti l'Amministrazione Comunale provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio comunale competente.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari né dal Comune.

CAPO III – TARIFFE

ARTICOLO 13 – NORME GENERALI DEL SISTEMA TARIFFARIO

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dai competenti organi comunali.

Le tariffe possono essere:

- orarie (ad es. per gli allenamenti);
- a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare).

Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro o che non appartengono ad associazioni sportive dilettantistiche.

Per gli impianti concessi in gestione le tariffe vengono stabilite dal concessionario nel rispetto vincolante dei limiti fissati per le società aderenti alla Consulta Sportiva, previa accettazione della A.C.

ARTICOLO 14 - USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole presenti sul territorio che ne facciano richiesta, nel periodo scolastico e in orari scolastici, all'interno delle disponibilità orarie riservate all'Amministrazione Comunale.

Per quanto riguarda specifiche esenzioni o vantaggi economici per l'uso di impianti sportivi si rimanda al vigente regolamento per la concessione di benefici economici.

CAPO IV – CRITERI GENERALI PER L'USO DEGLI IMPIANTI

ARTICOLO 15 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre che a dipendenti del Comune e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Gli utenti sono tenuti ad osservare la massima correttezza nell'uso delle strutture sportive, delle attrezzature e dei servizi; a indossare tenute e calzature compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni alla Amministrazione Comunale.

Fa carico all'assegnatario l'acquisizione di ogni e qualsiasi autorizzazione necessaria in ordine alla attività prevista o l'osservanza di particolari prescrizioni (es. licenze, presenza di personale medico/paramedico, forza dell'ordine, del soccorso, personale di biglietteria, di accoglienza pubblico), nonché ogni e qualsiasi forma di controllo del regolare espletamento dell'attività e di conformità alle prescrizioni imposte nelle autorizzazioni.

Il titolare dell'assegnazione risponde altresì di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, anche qualora provocati da squadre ospiti o dal relativo pubblico, sollevando la Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità

ARTICOLO 16 - AGIBILITA' IMPIANTI

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza sul pubblico spettacolo.

Pertanto, coloro che richiedono ed ottengono la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

ARTICOLO 17 – VIGILANZA

Il Comune ha piena facoltà di controllare il rispetto delle modalità d'uso degli impianti definite nel presente regolamento e/o nell'atto di concessione a mezzo di propri dipendenti. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.

ARTICOLO 18 – OSSERVANZA DI NORME

E' fatto obbligo all'assegnatario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti e le ordinanze che abbiano attinenza con l'utilizzo di impianti pubblici.

Ulteriori norme comportamentali e protocolli d'uso più specifici possono essere dettati, nel rispetto del presente regolamento, per taluni impianti in ragione delle peculiarità degli stessi.

ARTICOLO 19 – SANZIONI

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento sarà punito ferma restando la responsabilità civile o penale a carico del concessionario dell'uso, mediante l'applicazione di una sanzione da determinarsi tra l'importo minimo di € 300,00 e l'importo massimo di € 5.000, a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di recidiva, l'Amministrazione comunale potrà procedere alla revoca della assegnazione, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

L'annullamento della sanzione è consentito solo nel caso in cui l'assegnatario dimostri che l'infrazione è stata commessa per cause di forza maggiore.

Nel caso la violazione consista nell'utilizzo di un impianto senza che sia stata preventivamente rilasciata la prescritta autorizzazione, ovvero al di fuori dell'orario previsto nella stessa autorizzazione, l'ammontare della sanzione è definito elevando da tre a dieci volte l'ammontare della tariffa applicabile, senza pregiudizio per altre e più gravi sanzioni previste da particolari disposizioni di legge.

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 20 - RINVII

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:

- al T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- alla L. 23/1996 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
- alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;
- alla L. n. 91/1981 per la individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
- alla L.R. n. 27 del 14.12.2006;
- alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.

ARTICOLO 21 - NORME TRANSITORIE

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.

Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente atto, alle condizioni dalle stesse stabilite; è facoltà del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2006 E
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 30 DEL 26/06/2008
ESECUTIVA-

IL SINDACO
F.TO AVV. SANDRO DAMIANI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA MARIA VOLPE

LA DELIBERAZIONE N. 30 DEL 26 GIUGNO 2008 È STATA PUBBLICATA ALL'ALBO
PRETORIO DAL 7 LUGLIO 2008 PER 15 GG. CONSECUTIVI SENZA OPPOSIZIONI.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, ADDÌ 1° AGOSTO 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA MARIA VOLPE